

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1581)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1979
(V. Stampato n. 2627)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore ag-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1° gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

Art. 3.

I contribuenti che per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 537 del 23 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative ripercussioni che si verificherebbero nei settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;

Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Articolo 1.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 2.

Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'articolo 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

I termini del 31 dicembre 1978 e del 31 dicembre 1979 previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito, con modificazioni, nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residen-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 4.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 5.

Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con legge 10 maggio 1976, n. 249, la parola: « tremila » è sostituita con la seguente: « seimila ».

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI —
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.